

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANZINI, RICEVUTO, NOCCHI, BISCARDI,
RESTA, LOPEZ, FERRARA SALUTE, CANDIOTO e ZILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1992

Norme in materia di validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale direttivo e dei coordinatori amministrativi delle istituzioni scolastiche e delle graduatorie per le supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica

ONOREVOLI SENATORI. - La presente iniziativa intende dare una soluzione legislativa ad alcuni problemi insorti in materia di personale scolastico e che scaturiscono sostanzialmente, per un verso, dalle oggettive difficoltà interpretative delle norme vigenti e, per altro verso, da talune distorsioni cui dà luogo l'applicazione delle norme vigenti in conseguenza dell'impossibilità di portare a compimento entro i tempi previsti, talune procedure.

I punti sui quali intende intervenire la presente iniziativa riguardano:

1) l'utilizzazione delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo delle istituzioni scolastiche ed educative, indetti ai

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

2) le graduatorie per le supplenze nelle accademie e nei conservatori di musica;

3) le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli e per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo.

Le soluzioni proposte rivestono una particolare urgenza in considerazione del breve arco temporale che ci separa ormai dall'avvio del prossimo anno scolastico.

Per quanto riguarda la prima questione, si tratta di dare validità per un ulteriore anno, rispetto ai due indicati nei relativi bandi, alle graduatorie relative ai concorsi per l'accesso ai ruoli direttivi delle istituzioni scolastiche. La proroga risponde all'esi-

genza di assicurare un criterio di equità sostanziale evitando che l'applicazione della normativa vigente si risolva in un pregiudizio per gli aspiranti al ruolo direttivo che si sono sottoposti al vaglio della procedura concorsuale ordinaria.

Per tale ragione, l'articolo 1 della presente iniziativa proroga di un anno, rispetto ai due anni previsti nei relativi bandi, la validità delle graduatorie relative ai concorsi direttivi.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede poi, nel caso di esaurimento di una graduatoria del concorso direttivo e qualora rimangano posti ancora disponibili tra quelli ad essa assegnati, che tali posti vengano destinati alle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, concernente il reclutamento del personale scolastico, salvo recupero dei posti medesimi nel concorso direttivo successivo.

Per quanto concerne il secondo problema, oggetto dell'articolo 2, occorre ricordare che le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991 già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992 in forza della legge 6 agosto 1991, n. 244, avrebbero dovuto essere predisposte per il biennio scolastico 1992-1993 e 1993-1994 secondo la nuova disciplina dettata al riguardo dall'articolo 8, commi 7, 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

L'applicazione di detta nuova disciplina ha fatto insorgere un insieme di problemi interpretativi di non facile soluzione e postula una onerosità organizzativa ed un impiego di risorse finanziarie al presente non sostenibili dall'Amministrazione scolastica sia per carenze di strutture sia per ragioni di limiti di bilancio (personale direttivo e docente da esonerare dal servizio come componenti delle commissioni preposte alla formazione delle graduatorie e per almeno tre mesi con diritto al trattamento economico di missione). Va

anche fatto presente al riguardo che l'oneroso sistema di formazione delle graduatorie in parola risulta estremamente sproporzionato e ridondante rispetto alle ormai scarse possibilità di utilizzo delle medesime, in rapporto alle poche supplenze conferibili annualmente nelle accademie e nei conservatori.

Per le suesposte ragioni e tenuto anche conto della ormai oggettiva impossibilità per il Ministero di provvedere in tempo utile alla formazione di nuove graduatorie con validità dal prossimo anno scolastico 1992-1993, si propone, con la presente iniziativa, come adeguata e necessaria soluzione del problema, ai fini di una concreta semplificazione procedurale e della realizzazione di una consistente economia di bilancio:

a) di prorogare anche per il prossimo anno le graduatorie già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992, attribuendo ad esse carattere permanente, con la conseguente abrogazione dei commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989;

b) di provvedere, con cadenza triennale, a decorrere dall'anno scolastico 1993-1994, alla integrazione delle graduatorie permanenti con l'inclusione di nuovi aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli.

Un'altra questione che si intende risolvere, sempre in tema di graduatorie per le supplenze nelle accademie e nei conservatori è la seguente.

Il comma 3 dell'articolo 8 del più volte citato decreto-legge n. 357 del 1989 prevede che «coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente». La norma, concepita evidentemente con riferimento all'istruzione primaria e secondaria (ove l'accesso ai diversi insegnamenti risulta condizionato dal possesso di titoli di studio e/o abilitazione) ha determinato nelle accademie e nei conservatori (ove per

l'accesso all'insegnamento non risulta normativamente previsto il possesso di alcun titolo di studio e di abilitazione), una situazione paradossale, sia sotto l'aspetto culturale che didattico, per cui, ad esempio, nei conservatori di musica, un soggetto incluso nella graduatoria del concorso per soli titoli limitatamente all'insegnamento di «percussione» può far valere la prevista precedenza assoluta per tutte le graduatorie di supplenza, sia che trattasi dell'insegnamento di «percussione» sia che si tratti dell'insegnamento di altre discipline, quali, ad esempio, «composizione», «violino», «arpa», «arte scenica» eccetera.

Così pure, ad esempio, per quanto attiene alle accademie di belle arti, un aspirante incluso nella graduatoria del concorso per soli titoli limitatamente ai posti di «assistente alla cattedra di anatomia artistica», può far valere la prevista precedenza assoluta per tutte le graduatorie di supplenza, sia a posti di assistente che a posti di docente, sia che si tratti dell'insegnamento di «scenografia» che di «tecniche dell'incisione» o di «plastica ornamentale». La presente proposta intende pertanto ricondurre la suesposta situazione ad un contesto più logico e coerente, nel quale il predetto diritto di precedenza assoluta viene riconosciuto, nelle graduatorie di supplenza delle accademie e dei conservatori, limitatamente agli insegnamenti o ai posti per i quali gli aspiranti risultano inseriti nelle corrispondenti graduatorie del concorso per soli titoli.

Altra proposta della presente iniziativa è che in attesa di un necessario riordino legislativo delle accademie e dei conservatori, il termine previsto al comma 1 dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni, venga prorogato almeno fino al 31 ottobre 1993. In proposito si deve ricordare che l'articolo 70, comma 1, della legge citata ha previsto, per il personale docente che, alla data dell'entrata in vigore della legge stessa, avesse esercitato, oltre all'insegnamento presso i conservatori di musica, attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale, l'onere di scegliere il rapporto di

dipendenza organica per l'una o l'altra attività entro un anno dalla predetta data, salvo proroga, per un termine non superiore ad un altro anno, da concedersi da parte degli enti o istituzioni interessati. Detto termine è stato più volte prorogato. La ragione delle ripetute proroghe, e anche di quella che qui si propone, va individuata sempre nella necessità di ridefinire la posizione dei docenti interessati nel contesto del riordinamento dell'istruzione artistica e di evitare che, nel frattempo, si possa depauperare una qualificata categoria di docenti in conseguenza del loro esodo verso gli enti lirici o le altre istituzioni di produzione musicale.

L'articolo 3, infine, intende ovviare agli inconvenienti derivanti dal ritardo dell'emanazione del bando di concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo nelle istituzioni scolastiche, ritardo dovuto al fatto che il bando stesso, già predisposto dal 30 ottobre 1991, non è stato ancora registrato dagli organi di controllo. Tale bando è riferito ai posti disponibili e vacanti a partire dall'anno scolastico 1992-93. La sua mancata registrazione comporta quindi, che sui posti destinati al concorso per titoli ed esami relativi all'anno scolastico 1992-93 non possono essere effettuate le nomine di personale di ruolo in quanto non sono operanti le relative graduatorie. Su tali posti, pertanto, dovrebbe essere nominato personale precario. Appare allora opportuno proporre, da un lato, lo slittamento al 1993-1994 dell'inizio del triennio di validità della graduatoria del concorso per titoli ed esami ancora da bandire prevedendo, nel contempo, la possibilità di conferire i posti relativi all'anno scolastico 1992-1993 agli idonei del concorso per titoli ed esami espletato in precedenza e, in caso di mancanza di questi, la possibilità di assegnare i posti non conferiti al parallelo concorso per soli titoli.

Al fine di mantenere poi il parallelismo temporale delle due tipologie di concorso - quello per titoli ed esami e quello per soli titoli - si è prevista inoltre, nel comma 2 dell'articolo 3, la proroga per un ulteriore anno scolastico, e cioè anche per l'anno

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scolastico 1992-1993, della validità delle graduatorie del concorso per soli titoli indetto in prima applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989. Anche qui potrà evitarsi il ricorso

a personale precario dovuto all'inoperatività delle graduatorie dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 1992-1993.

Il provvedimento che si propone non comporta alcun onere aggiuntivo di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli direttivi delle scuole di ogni ordine e grado compresi gli istituti educativi, indetti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai due indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico.

2. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per l'accesso ai ruoli direttivi sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi alla corrispondente graduatoria ad esaurimento di cui all'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni nella legge 27 dicembre 1989, n. 417. Detti posti vanno reintegrati in occasione del concorso successivo per l'accesso al ruolo direttivo.

Art. 2.

1. Le graduatorie degli aspiranti a supplenza nelle accademie e nei conservatori di musica per gli anni scolastici 1989-1990 e 1990-1991, già prorogate per l'anno scolastico 1991-1992, mantengono la loro validità anche per l'anno scolastico 1992-1993. Le predette graduatorie hanno carattere permanente. I commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono abrogati.

2. Il Ministro della pubblica istruzione dispone ogni triennio, a decorrere dall'anno scolastico 1993-1994, con propria ordinanza, l'integrazione delle graduatorie di cui al comma 1 con l'inclusione di nuovi

aspiranti e l'aggiornamento delle stesse con la valutazione di nuovi titoli.

3. A decorrere dall'anno scolastico 1992-1993 coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli hanno diritto alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee, limitatamente agli insegnamenti o ai posti per i quali risultano inseriti nelle predette graduatorie del concorso per soli titoli.

4. Il termine previsto al comma 1 dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato fino al 31 ottobre 1993.

Art. 3.

1. Il triennio di validità delle graduatorie del concorso per titoli ed esami a posti di coordinatore amministrativo, da bandire in prima applicazione dell'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, decorre dall'anno scolastico 1993-1994. I posti relativi all'anno scolastico 1992-1993, destinati al predetto concorso sono conferiti, ai sensi dell'articolo 18 del medesimo decreto, agli idonei delle graduatorie del concorso ordinario già espletato. In caso di esaurimento o in mancanza di tali graduatorie, i posti non conferiti vanno ad aggiungersi a quelli destinati alle graduatorie dei concorsi per soli titoli di cui al comma 2. Per tali posti non si applica il reintegro di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989.

2. Le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli a posti di coordinatore amministrativo, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo hanno validità per un ulteriore anno scolastico rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi ai fini della copertura dei posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.